

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

La Carige A.M. SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2012

1. Regime fiscale del fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del raggiungimento del predetto limite, si tiene conto di tutti i contributi versati, diversi dai flussi di TFR, ivi compresi i contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da queste non dedotta.

Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite annuo di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e per un importo annuo non superiore ad euro 2.582,29.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito dell'aderente. Sulle somme eccedenti l'importo annualmente deducibile versate a titolo di reintegro delle anticipazioni è riconosciuto all'aderente un credito di imposta pari alla parte di imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'ammontare reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati al fondo che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni pensionistiche corrisposte sia in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante) che in forma di rendita sono assoggettate a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad un minimo del 9%.

L'imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Anticipazioni

Gli importi erogati a titolo di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad un minimo del 9%.

Gli importi erogati a titolo di anticipazione per scopi diversi da quelli di cui sopra sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

L'imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Riscatti per cessazione dell'attività lavorativa

Le somme percepite a seguito di riscatto parziale o riscatto totale per cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono assoggettati, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad un minimo del 9%.

I riscatti effettuati per ragioni diverse da quelle di cui sopra sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

L'imponibile è determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, nonché dei contributi eventualmente non dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).